

R. G. N. 223/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

All'esito di camera di consiglio e composta da
Diego Rosario Antonio Pinto
Giovanna Gianì
Elena Gelato
ha emesso la seguente

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

SENTENZA

nei giudizi di impugnazione di lodo arbitrale, iscritti ai nn. 223 e 448 del
Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022 (alle quale è stata
riunita la causa R.G. n. 438/22) pendenti

TRA

Nella causa R.G. n. 223/22:

Parte_1 *C.F._1*) e [...] *Parte_2* *C.F._2*) rappresentati e difesi dall'Avv.
Roberta Ceccon e dall'Avv. Alessia Ceccon.

attore

E

Controparte_1 (*P.IVA_1*) rappresentata e difesa
dall'avv. Leonardo Ruggeri;

Controparte_2 (*P.IVA_2*) rappresentato e
difeso dall'avv. Lorella Gasbarrone;

Parte_3 (*C.F._3*) rappresentato e difeso
dall'avv. Marisa Pagliaroli;

convenuto nel giudizio RG 223/22 e attore nel giudizio RG 438/22

NONCHE'

Parte_1 *C.F._1*) e [...] *Parte_2* *C.F._2*) rappresentati e difesi dall'avv.
Roberta Ceccon e dall'avv. Alessia Ceccon;

Controparte_1 (P.IVA_1) rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Ruggeri;

Controparte_2 (P.IVA_2) rappresentato e difeso dall'avv. Lorella Gasbarrone.

convenuti nel giudizio RG 438/22
avente ad OGGETTO: impugnazione del Lodo Arbitrale reso in data 21 luglio 2021 dal Tribunale Arbitrale monocratico composto dall'Avv. Vincenzo Annibale Larocca, con sede in Roma, comunicato in data 21 luglio 2021 e notificato in data 07.12.2021

CONCLUSIONI (come da note di trattazione scritta depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.04.2025)

Per Parte_1 e Parte_2 :

IN VIA RESCISSORIA

Visto l'art. 830, co. 2, c.p.c.:

IN VIA PRELIMINARE:

accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del socio [...]

Controparte_2 *per i motivi esposti in atti, con ogni conseguente pronuncia.*

NEL MERITO:

Accertare, per tutti motivi esposti in atti, l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza dell'azione di responsabilità promossa da

CP_2 *e* Controparte_2 *nei confronti di* Parte_2 *e* Parte_1 [...].

Condannare CP_2 *e* Controparte_2 *in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione di tutte le somme versate dagli Attori Appellanti* Parte_1 *e* Parte_2 *in esecuzione del Lodo.*

IN SUBORDINE:

Accertare e dichiarare che i fatti dedotti dall'Attrice sono riconducibili alla condotta dell'amministratore Parte_3 *e per l'effetto condannare il medesimo: i) a risarcire a* Controparte_1 *in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, l'eventuale danno dalla stessa subito in ragione di tale condotta ovvero, ii) a tenere indenni/manlevare gli Attori Appellanti*

Pt_1 *e* Parte_2 *da ogni somma che fossero tenuti a corrispondere a* Controparte_1 *in ragione del vincolo di solidarietà.*

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese, competenze e accessori di legge del presente procedimento nonché del procedimento arbitrale, inclusi gli onorari arbitrali e le spese di consulenza tecnica d'ufficio e di parte.

IN VIA ISTRUTTORIA

A. Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1) *“Vero che Parte_3 negli esercizi 2014 – 2015 – 2016 ha personalmente*

gestito l'intera area amministrazione e finanza di Parte_4 e Pt_5 [...] ?”

2) *“Vero che negli esercizi 2014 – 2015 – 2016, dipendevano da Pt_3 [...] le attività di “Sviluppo e Gestione Depositi” e la gestione dei “Punti vendita diretti Lazio” di Parte_4 e Parte_5 ?”*

3) *“Vero che negli esercizi 2014 – 2015 – 2016 la gestione vendite e agenti dell'area*

Lazio di competenza di Parte_3 rappresentava oltre il 60% del fatturato del gruppo Pt_2 ?”

4) *“Vero che Parte_3 curava personalmente i rapporti con gli agenti in tentata vendita di Parte_4 e Parte_5 fino a dicembre 2016?”*

5) *“Vero che negli esercizi 2014 – 2015 – 2016 Parte_3, in relazione agli agenti dell'area Lazio, manteneva rapporti sia a livello direzionale che operativo, curava gli incassi, personalmente o anche per il tramite degli autotrasportatori, e dirigeva e supervisionava le relative rilevazioni contabili?”*

6) *“Vero che tra ottobre 2016 e gennaio 2017, sulla S.S. Pontina 148, nel tragitto Roma/Sonnino, Lei è stato fermato in strada da Parte_3 per incassare i corrispettivi della merce consegnata?”*

7) *“Vero che Parte_3 ha avuto fino a ottobre 2016 la gestione della cassa contanti degli incassi ricevuti da clienti, distributori, agenti e punti vendita del Lazio?”*

8) *“Vero che Parte_3 gestiva i processi di contabilità generale nel periodo 2014 – 2015 – 2016?”*

9) *“Vero che l'organigramma che si rammostra al teste riportato a pagg. 6-7 della I*

memoria difensiva di Parte_2 e Parte_1 nel giudizio arbitrale, nonché nel suballegato n. 4 del doc. 19 prodotto sub All. A che si rammostra al teste, rispecchia le funzioni effettivamente esercitate in ambito aziendale da Parte_3 nel periodo 2014 – 2015 – 2016?”.

In subordine, ove la parte Parte_3 insistesse nel dedurre l'asserita "dislocazione [n.d.r., degli] uffici direzionali della Francia ILC srl presso la Francia Latticini spa al fine di attuare il trasferimento dell'azienda" (cfr. pagg. 8-9 della memoria di costituzione di Parte_3 sub All. K), richiamando quanto già ampiamente argomentato (cfr. pagg. 13-16 della I memoria degli odierni Attori Appellanti sub All. A), si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:

10) "Vero che l'emissione dei DDT e scarico dei dati di consegna merce di Parte_5 è stata centralizzata presso Parte_4 per mere ragioni logistiche?"

11) "Vero che i dipendenti di Parte_5 in forza negli esercizi 2014 – 2015 – 2016

sono tutt'ora in forza alla medesima società, ad eccezione dei dipendenti che si sono

licenziati?"

12) "Vero che la sig.ra Tes_1 dipendente di Parte_5, dopo il 9.03.2018 è

stata trasferita dalla sede della Parte_5 ai locali della Parte_4 pur continuando a lavorare alle dipendenze della Parte_5?"

13) "Vero che il trasferimento della sig.ra Tes_1 da Parte_5 a Parte_4 si è reso opportuno per agevolare gli agenti che devono effettuare le fasi di

carico/scarico merce che avvengono da sempre presso la Parte_4 "

14) "Vero che la nuova organizzazione logistica di carico/scarico merce consente agli agenti di non fermarsi più presso la Parte_5 per l'emissione dei DDT e scarico dei dati di consegna merce, che ora possono effettuare direttamente presso la sede della Parte_4 contemporaneamente alle operazioni di carico/scarico merce?"

Per Controparte_1 :

rigettare l'avverso appello e per l'effetto confermare in toto il Lodo pronunciato dall'Arbitro Unico Avv. Vincenzo Annibale Larocca addì 21.07.2021, con vittoria di spese e compenso professionale da liquidare ex D.M. 55/2014 e s.m.i..

per CP_2 e Controparte_2

richiama i propri scritti difensivi ribadendo l'infondatezza, in fatto e diritto, dell'impugnazione proposta insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria, così come formulata nell'atto introduttivo e, quindi, nella condanna al risarcimento del danno quantificato nell'istruttoria del

contenzioso arbitrale (€ 11.950.810,639), oltre interessi moratori ex art 1284 IV comma cc e rivalutazione monetaria.

Condanna, altresì, alla refusione delle spese e compenso professionale maturato per l'espletamento del presente incarico professionale secondo i parametri di legge.

Per Parte_3

IN VIA ISTRUTTORIA

Insiste nell' ammissione dei mezzi di prova così come articolati nell'atto di costituzione in appello.

IN VIA RESCISSORIA ai sensi dell'art. 830 co. 2 C.P.C.:

In via principale:

1)rigettare la domanda proposta nel giudizio arbitrale dall'odierna appellata Controparte_2 nei confronti di Parte_3 in quanto infondata in fatto e diritto con conseguente rifusione di quanto versato dal medesimo in esecuzione del Lodo.

In subordine:

2) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità degli amministratori Parte_1 e Parte_2 per i fatti dedotti dall'attrice nel giudizio arbitrale con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento dell'eventuale danno subito dalla Controparte_1 a seguito delle azioni e/o omissioni dagli stessi tenute.

3)nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse confermare quanto già statuito dal lodo impugnato si chiede la riforma del capo riguardante la compensazione delle spese di lite nei confronti dell'appellante Pt_3 [...] in misura inferiore rispetto agli altri convenuti stante la mancata condanna del medesimo per il capo della domanda relativo agli ammanchi di cassa.

IN OGNI CASO

con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori tutti di Legge sia del procedimento arbitrale che del presente grado di giudizio compresi i compensi arbitrali e le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio e di parte.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Pt_1 e Parte_2 (nella causa iscritta al n. R.g. 223/22) e Pt_3 [...] (causa iscritta al n. R.g. 438/22) hanno impugnato il lodo arbitrale indicato in epigrafe che così ha statuito:

“L’Arbitro Unico, rigettate le istanze dei convenuti Parte_1 , Parte_2 e Parte_3 di revoca e modifica dell’ordinanza in data 1luglio 2020, definitivamente pronunciando nella procedura di arbitrato come in epigrafe promossa dalla CP_2 e Controparte_2 ritenuta la propria competenza a conoscere e decidere la controversia:

Rigetta la pregiudiziale dei convenuti Parte_1 , Parte_2 e Parte_3 di accertamento e dichiarazione dell’intervenuta decadenza dell’Arbitro e dell’estinzione del procedimento per effetto della notifica ex art. 821 CPC effettuata dai Pt_1 e Parte_2 in data 12.09.2019.

Dichiara sussistente la legittimazione attiva dell’attrice CP_2 e [...]

CP_2

In parziale accoglimento della domanda principale, condanna Parte_1 [...] , Parte_2 e Parte_3 , in solido tra di essi, al risarcimento in favore della Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 2.692.859,42.= (duemilioniseicentonovantadueottocentocinquantanoveeuroquarantaduecentesimi), oltre svalutazione e interessi di legge dalla data della presente pronuncia, quale danno complessivo da maggior perdita aggregata, nei bilanci consolidati della stessa relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016, determinato dalle perdite registrate dalla Francia Latticini S.p.A. e dalla Parte_5 per causa delle vendite occultate e delle mancate registrazioni di incassi specificati in motivazione.

In pari linea di parziale accoglimento della domanda principale, condanna Parte_1 e Parte_2 , in solido tra di essi, al risarcimento in favore della Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 1.489.358,00.= (unmilionequattrocentottantanovetrecentocinquantaottoeurozerocentesimi), oltre svalutazione e interessi di legge dalla data della presente pronuncia, quale danno complessivo da maggior perdita aggregata, nel bilancio consolidato della stessa relativo all’esercizio 2016, determinato dalle perdite registrate dalla Francia Latticini SpA. e dalla Parte_5 per causa degli ammanchi di cassa specificati in motivazione;

Rigetta la domanda, proposta in linea subordinata da Parte_1 e Parte_2 , di accertamento della responsabilità esclusiva di Pt_3 [...] in ordine ai danni sopradetti, e di condanna in via esclusiva del medesimo al relativo risarcimento ovvero a tenere indenni e manlevare essi Parte_1 e Parte_2 da ogni somma che fossero tenuti a

corrispondere alla Controparte_1 in ragione del vincolo di solidarietà.

Rigettata le istanze istruttorie articolate dai convenuti Parte_1 e Parte_2 in sede di conclusioni.

Pone per quattro quinti a carico dei convenuti Parte_1 , Parte_2 [...] e Parte_3 in solido, e per un quinto a carico dell'attrice CP_2 e Controparte_2 le spese di procedura, che liquida in Euro 50.000,00= (cinquantamilaeurozerocentesimi), oltre CPA. e IVA di legge, per onorari arbitrali, e in Euro 70.000,00= (settantamilaeurozerocentesimi), oltre CNPADC e IVA di legge, per spese di consulenza tecnica, e così in totale Euro 120.000,00= (centoventimilaeurozerocentesimi) oltre oneri di legge, salvo sempre scomputo degli acconti già versati.

Dichiara compensate per un quinto le spese di patrocinio e condanna i convenuti Parte_1 , Parte_2 e Parte_3 , in solido, alla refusione in favore dell'attrice CP_2 e Controparte_2 dei restanti quattro quinti, che liquida in Euro 45.108,00.= (quarantacinquemilacentoottoeurozerocentesimi), oltre rimborso spese forfettario ex art. 2, Il comma, DM 55/2014, CPA ed IVA di legge.

Dispone che il presente lodo resti redatto in questo unico originale cartaceo, steso su cinquantacinque mezzi fogli scritturati solo sul fronte e fino alle sottostanti sottoscrizioni su questo cinquantaseiesimo, per essere comunicato alle parti mediante trasmissione ai rispettivi difensori, nonché personalmente al Dott. CP_3 nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Controparte_1 non costituito in giudizio, a messo posta elettronica certificata, di copia digitale attestata conforme a mente dell'art. 824 CPC."

La Controparte_2 (CP_4), agendo quale socia al 33,33% della Controparte_1 aveva adito l'organo arbitrale per sentir accertare e dichiarare la responsabilità di Parte_2 , Pt_1 e Pt_3 [...] , nella qualità di ex amministratori della Controparte_1 per il danno causato alla stessa holding dalle condotte tenute ai danni delle partecipate Francia Latticini S.p.A. e Francia ILC S.r.l., di cui i predetti erano a loro volta amministratori.

In particolare, tali condotte si erano sostanziate in: ammanchi di denaro in cassa per € 1.308.967,00, quanto alla Francia Latticini s.p.a., e per € 365.335,00 quanto alla Parte_5 ; svalutazioni dei crediti verso clienti della Francia Latticini s.p.a. e Parte_5 ; svalutazioni dei crediti verso agenti e

venditori della Francia Latticini s.p.a.; vendite in evasione di imposta riferite alla Francia Latticini s.p.a. per complessivi € 3.455.582,00.

In base a tale prospettazione, e sulla ulteriore premessa che gli stessi amministratori della *holding*, nella duplice qualità rivestita, avevano violato il dovere di corretta gestione societaria, la società attrice concludeva chiedendo che l'Arbitro, accertata la responsabilità degli stessi, li condannasse al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla *Controparte_1* nella misura di oltre € 5.000.000, ovvero in somma maggiore o minore, da accertarsi in sede istruttoria arbitrale.

L'Arbitro nominato, disattese le eccezioni preliminari dei convenuti, accoglieva le domande della *CP_4* come da dispositivo sopra riportato.

In particolare, sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva della *CP_4* opposta dai convenuti, l'Arbitro rilevava che la *CP_4* aveva titolo all'azione intrapresa ai sensi dell'art. 2393 *bis* c.c., avendo agito quale socio detentore della quota sociale pari al 33,33 della *Controparte_1* aveva dedotto degli obblighi gravanti su *Pt_1*, *Parte_2* e *Parte_3*, quali amministratori della stessa controllante, in relazione ai poteri di direzione e controllo di cui all'art. 2497 c.c. esercitati sulle due controllate.

Nel merito, condividendo le conclusioni della perizia demandata ad un Collegio peritale, riteneva che gli ammanchi di denaro contante in cassa, accertati presso le due controllate e le vendite occultate ascrivibili alla sola *Parte_4* - limitatamente ai prodotti acquistati dalla Francia Mozzarella GmbH e non per i prodotti dello stabilimento di Sonnino - avevano determinato nel bilancio consolidato della *holding* una maggiore perdita aggregata e, dunque, una minore disponibilità patrimoniale pari all'ammontare dei suddetti ammanchi per un importo complessivo di € 3.344.337,42.

Il tribunale arbitrale considerava, poi, sintomatica di una generale situazione di *mala gestio* delle controllate, la circostanza che le operazioni di svalutazione dei crediti, verso agenti e fornitori per € 3.140.000 e per € 1.740.000 verso clienti della Latticini s.p.a. nonché per € 461.301,00 per i crediti verso clienti della *Pt_2* ICL: rispetto a tale voce, e con riferimento al triennio 2014 – 2016, l'Arbitro rilevava che dette operazioni, seppur correttamente eseguite, si fossero concentrate nel 2016 con applicazione di percentuali “abnormi” sino al 95%. In particolare, presupponeva come sottesi a tali svalutazioni operazioni fenomeni di incassi conseguiti, ma non registrati, causativi di danno per la società in termini di distrazione di incassi con conseguente perdita aggravata per la *Controparte_1*

Nella impossibilità di valutare con esattezza l'incidenza di tali mancate registrazioni di incassi sul complessivo svalutato, e quindi, anche in via approssimativa, il danno per la società ad esse riconducibile, e ritenuto che l'onere della prova a carico della società attrice non si estendesse a tale aspetto, trattandosi di documentazione non nella sua disponibilità diretta o comunque da essa non recuperabile, l'arbitro procedeva alla determinazione in via equitativa del danno causato alla *holding*, previamente decurtando di 1/10 il valore complessivo del credito svalutato "verso agenti e fornitori" stimato dai CCTTUU nell'importo di € 3.140.000,00 ("a prudenziale copertura di ogni rischio di sovrastima"), per quindi valutare nei 3/10 dei residui € 2.826.000, pari ad € 847.880,00 l'importo del danno derivatone alla società, ascrivibile agli incassi non registrati.

L'arbitro escludeva, invece, qualsiasi posta di danno correlabile alle svalutazioni per € 1.740.000,00 e per € 461.301,00 dei crediti verso i clienti di entrambe le società.

In punto di responsabilità, l'Arbitro riteneva la responsabilità, ai sensi dell'art. 2392 c.c., di tutti e tre i convenuti quali componenti, nel triennio in contestazione 2014-2017, del Consiglio di Amministrazione della [...] CP_1

per i danni derivanti dalle condotte illegittime (ammanchi di cassa e svalutazione dei crediti) a loro perfettamente note nella qualità, a loro volta, di amministratori delle società controllate, per avere essi omesso qualsiasi forma di controllo o iniziativa per la rimozione delle situazioni di *mala gestio*.

Sulla base di questi rilievi, l'Arbitro ha deciso come da dispositivo sopra riportato.

Con distinti atti di impugnazione Parte_2 e Parte_1, da una parte e Parte_3, dall'altra, hanno impugnato il lodo arbitrale lamentandone la nullità e rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe. I due procedimenti - rubricati ai nn. RG 223/22 e 448/22 - sono stati riuniti.

Con sentenza non definitiva n. 1712/2024 pubblicata il 11/03/2024 la Corte di Appello di Roma, ritenuto fondato e assorbente il motivo di nullità del lodo di cui all'art. 829, co. 1, n. 6, c.p.c., formulato dagli impugnanti Parte_2 e Parte_1 ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale e, con separata ordinanza, ritenuto necessario assumere chiarimenti dai CCTTUU nominati nel giudizio arbitrale, ha rimesso la causa in istruttoria, disponendo per il prosieguo del giudizio di merito.

Assunti i chiarimenti del Presidente del Collegio peritale, il quale ha dichiarato di aver già esaustivamente risposto nella relazione principale di perizia, la causa è stata trattenuta in decisione.

Sintesi dei fatti di causa.

Pare utile un breve riepilogo dei fatti (incontestati) oggetto del giudizio, come riportati nell'atto introduttivo del giudizio.

La vicenda di cui è processo nasce da un forte contrasto sorto tra le famiglie che compongono la compagine azionaria della Controparte_1 e facenti capo a Parte_2, Parte_1 e Parte_3, tra loro cugini.

In particolare, i soci di Controparte_1 sono la F.G. & C. S.r.l., riferibile a Parte_2, la CP_5 riferibile a Parte_1, e la CP_2 [...] CP_2 (già indicata come "Contr"), in allora riferibile a Parte_3 (ora non più socio in virtù della cessione delle quote alle figlie).

Le tre società detenevano una quota del 33,33% ciascuna in Controparte_1.

La Contr ha introdotto, nella sua qualità di socio di Controparte_1, il giudizio arbitrale per far accertare la responsabilità degli amministratori della [...]

CP_1 sigg.ri Parte_3, Parte_1 e Parte_2 per il periodo in cui avevano amministrato la società, decorrente dal 2014 al 15/05/2017, ma per condotte riferibili esclusivamente alle controllate Francia Latticini S.p.A. e Francia ILC S.r.l., nelle quali i suddetti convenuti rivestivano la medesima carica di amministratori.

In particolare, i fatti di *mala gestio* addebitati da Contr si riferirebbero a:

1) ammanchi di denaro in cassa contanti riferiti alla Parte_4 e Pt_5 [...];

2) svalutazioni dei crediti verso clienti riferite alla Parte_4 e Pt_5 [...];

3) svalutazioni dei crediti verso agenti/venditori riferite alla sola [...] Parte_4

4) vendite "in nero" riferite alla sola Parte_4 come analiticamente indicato nella domanda di arbitrato di AFF.

Sulla base di consulenza tecnica svolta da collegio peritale, l'Arbitro ha condannato in solido gli odierni impugnanti Pt_1, Parte_2 e Pt_3 [...], ritenendoli responsabili a vario titolo di fatti causativi di danno alla controllante Controparte_1, come da dispositivo.

L'impugnazione di Parte_2 e Parte_1 .

Le parti affidano la impugnazione a diversi motivi

Punto III.1

In via preliminare, gli impugnanti ripropongono l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Controparte_2 alla proposizione della domanda svolta in sede arbitrale.

Sostengono che la CP_4 socia al 33,33 % di Controparte_1 , non potesse, in realtà promuovere l'azione di responsabilità ex art. 2393-bis c.c. nei confronti di Pt_1 , Parte_2 e Parte_3 , quali amministratori delle società controllate della holding (ovvero la Pt_2 Latticini S.p.A. e la Francia I.L.C. S.r.l. (di seguito anche le “Controllate”)). Soggetto legittimato ad agire sarebbe stato unicamente il socio di ciascuna controllata, e dunque la Controparte_1 , socia al 100% di Parte_4 e Parte_5 , e non la CP_4

L'eccezione è infondata.

Come già correttamente osservato dall'arbitro nel lodo annullato, la domanda è stata azionata dalla Parte_6 in sede arbitrale, nei confronti di Parte_2 , Pt_1 e Parte_3 , nella qualità di socia al 33% della Controparte_1 avendo la stessa testualmente concluso chiedendo di *“dichiarare la responsabilità degli amministratori della Controparte_1 , Parte_3 , Parte_1 , CP_6 [...] focalizzando in parte motiva le proprie censure sull'inadempimento degli obblighi gravanti su di essi quali amministratori appunto della medesima controllante con esplicito richiamo del “poteri di direzione e controllo” ex art. 2497 c.c., mentre l'insistenza, cui pure accede, sulla di loro contemporanea detenzione della carica di amministratori delle controllate Parte_4 e Parte_5 appare recepitibile come volta a prevenire ogni revoca in dubbio della conoscibilità e conoscenza da parte di essi delle vicende della gestione di queste ultime”*.

Il vaglio della eccezione – tenacemente coltivata dalle parti impugnanti nel corso dell'intero giudizio - passa per una rigorosa disamina dei fatti allegati a presidio della domanda di arbitrato introduttiva, dove, sulla premessa della identità di persone tra gli amministratori della Controparte_1 , e quelli della Francia Latticini spa e Controparte_7 sino al 15.05.2017 (punto 9 della domanda), viene dedotto che:

“gli amministratori della Controparte_1 hanno consapevolmente commesso azioni appropriative della risorse e danaro delle citate società

controllate rispetto alle quali avevano, non solo, un potere di direzione e controllo, ma che personalmente amministravano”;

“i medesimi, pertanto, inadempienti agli obblighi gravanti sui medesimi in ragione dell’incarico assunto per l’omessa osservanza della diligenza, dei doveri imposti dalla legge e ai principi della corretta gestione societaria, hanno cagionato un danno alla Controparte_1 ”

“il danno economico patrimoniale alla Controparte_1 - maturato con l’approvazione del bilancio al 31.12 2016 delle società controllate Francia Latticini spa e Francia ILC srl - è stato sancito con la contabilizzazione di presunte insussistenze, di svalutazioni ingiustificate e di occultati ricavi di vendite che può così sintetizzarsi e quantificarsi ... tenuto conto delle emergenze dei bilanci”, come da dettaglio di cui a pagg. 7 segg. della domanda; sempre nell’atto introduttivo, la parte sostiene che, per entrambe le società, il danno sia ascrivibile alle due società partecipate e “quindi, al socio unico Controparte_1 ”, delineando con chiarezza la responsabilità dei tre amministratori della Controparte_1 in termini commissivi, come bene espresso nelle conclusioni: *“dichiarare la responsabilità degli amministratori ...nella commissione dei medesimi (“fatti descritti”);*

rispetto a tali condotte viene dedotta la estraneità di Parte_3 , il quale non avrebbe *“concorso a cagionare il danno alle predette società avendo peraltro, in ogni sede, denunciato le gravi responsabilità degli altri consiglieri e, conseguentemente, non si ritiene responsabile dei fatti descritti”*. salvo a concludersi nei suoi confronti per la condanna (pag. 9) al risarcimento del danno.

La stessa domanda - che è rivolta, lo si ripete, ai convenuti anche quali “amministratori della Controparte_1 – contiene anche esplicite allegazioni (pag. 6) in termini di “omesso controllo”, ex art. 2497 c.c., da parte dello stesso organo amministrativo di Controparte_1 , rispetto alle due controllate (Francia Latticini spa e Parte_5 , per la “omessa osservanza della diligenza, dei doveri imposti dalla legge ed ai principi della corretta gestione societaria”, tale da cagionare un “danno alla Controparte_1 per il pregiudizio arrecato al patrimonio della stessa ..”.

Tale essendo la prospettazione, si osserva quanto segue:

La domanda, per come formulata, non può essere, a rigore, inquadrata nel paradigma dell’azione ex art. 2497 c.c. che compete unicamente, per dettato normativo (art. 2497 comma 3) ai soci e ai creditori delle società controllate e non ai soci della *holding* (con conseguente esclusione della relativa legittimazione in capo alla Contr .

Preferibile la sussunzione della domanda - espressamente riferita a fatti gestori commessi dai convenuti quali componenti del CDA della CP_1 stessa - come proposta ai sensi degli artt. 2392 e 2393 bis c.c., rispetto alla quale il socio è pienamente legittimato ad agire in surroga.

In tale cornice giuridica va quindi condotto l'esame della domanda risarcitoria azionata dalla CP_4 tenendo presente la descrizione del tipo di danno economico patrimoniale nella domanda arbitrale in termini di "contabilizzazione di presunte insussistenze, svalutazioni ingiustificate e di occultati ricavi di vendite" nonché per "ammanchi di danaro in cassa", perdita per mancate vendite di prodotti (vendite "a nero").

Tale essendo l'impostazione in punto di allegazione, deve concludersi per la legittimazione attiva della odierna comparente Contr quale socia (al 33%) della Controparte_1, alla proposizione di un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (Consiglio di Amministrazione) della stessa.

Così stabilita la titolarità della azione in capo ad CP_4 altro sarà verificare la sussistenza e la prova sia delle condotte che del danno.

punto III (punti 2.1) - gli atti di mala gestio

Gli odierni impugnanti, dopo aver riepilogato le funzioni gestorie che competevano a ciascuno degli amministratori delle tre controllate Parte_2, Pt_1 e Parte_3), precisano, nella premessa, che le funzioni di contabilità spettavano nello specifico al solo Parte_3; nel merito degli addebiti, gli stessi, richiamando gli esiti della propria consulenza di parte, affidata al dott. CP_8 contestano la riconducibilità a proprie condotte, commissive o omissive, dell'asserito danno reclamato con la domanda di arbitrato; la perizia contabile di parte aveva evidenziato infatti che, anche laddove gli amministratori avessero *"strutturato più adeguatamente il sistema di rilevazione contabile (peraltro di competenza esclusiva di Parte_3) ed i controlli amministrativi fossero stati più adeguati, ciò avrebbe semplicemente comportato una maggiore attendibilità dei saldi contabili, ma il patrimonio netto delle società sarebbe stato sempre lo stesso"*

In ogni caso, sostiene la parte, le condotte accertate erano addebitabili esclusivamente all'amministratore Parte_3 in quanto unico responsabile della funzione "Direzione Amministrativa", in cui confluivano sia l'area amministrativa, finanziaria e di controllo contabile, sia di [...] Parte_4 sia di Parte_5 mentre non sussisteva alcuna efficienza causale tra le condotte ad essi riconducibili, ed essendo emersi "indizi gravi, precisi e concordanti" a favore della esclusiva responsabilità dell'amministratore Parte_3. Pertanto, gli stessi si erano adoperati per un processo di

managerializzazione del Gruppo Francia culminato nella adozione di una nuova struttura organizzativa.

Insistono, inoltre, (punto III.2.3), sulla mancanza di condotte di *mala gestio* ad opera degli stessi amministratori deducenti, *Pt_1* e *Parte_2*, richiamando, in proposito, le relazioni del proprio consulente Prof. *CP_8* depositate nel giudizio arbitrale e tali da demolire “*in modo scientifico le tesi del C.T.P. di ^{Contr}, Rag. *Persona_1* le quali ultime, invece, sono state utilizzate acriticamente dalla G.d.F. per la stesura del PVC*”; infatti, deducono, tale ultimo documento non poteva essere elevato ad accertamento di irregolarità a carico delle società controllate “*nel momento in cui l’Ufficio delle Entrate non ha ritenuto di dare seguito allo stesso ma piuttosto ha preferito addivenire ad un accertamento con adesione dal quale risulta che non vi è stata alcuna irregolarità riconducibile ad ammanchi di cassa, vendite in nero o che altro*”.

In tale prospettiva, e richiamando per esteso, nella citazione introduttiva, ampi stralci della prima relazione di perizia del 7.07.2018 svolta dal proprio CTP Prof. *CP_8* (oltre che di varie altre relazioni depositate in giudizio ai docc. 15, 16, 23, 24 e 25 nonché di quella del 3.11.2019), passano alla confutazione degli esiti della consulenza di parte attrice del Rag. *Per_1* sia con riferimento alla esistenza del danno accertato che alle responsabilità rispettivamente addebitate.

Partitamente lamentano (pagg. 43 segg.):

la mancanza della documentazione necessaria per l’analisi;
errori metodologici di interpretazione della asserita differenza tra prodotto e venduto e tanto al fine di dimostrare la infondatezza delle presunte vendite in nero e degli ammanchi di cassa.

In sostanza, secondo gli impugnanti non era stata fornita alcuna prova in giudizio circa la riconducibilità degli ammanchi di cassa, intesi come sottrazione vera e propria di denaro dalle casse sociali a specifiche azioni od omissioni riferibili agli stessi impugnanti. Anche su questo, la parte deduce che eventuali distonie relative alle vendite, la loro “spiegazione scientifica” trovava autorevole riscontro nelle stesse relazioni tecniche del Prof. *CP_8* sopra richiamate in cui erano state spiegate le cause del disallineamento della cassa fisica con la cassa contabile.

In ogni caso, ribadiscono che, come già sottolineato nel corso del procedimento arbitrale, la gestione della cassa contanti e delle relative rilevazioni contabili era di pertinenza dell’area “Direzione amministrativa” – comprensiva di tutta l’area amministrazione e finanza – e, quindi, competeva

alla responsabilità di *Parte_3* il quale non aveva mai impostato e/o adottato alcuna procedura di controllo che mantenesse allineati i saldi contabili con quelli effettivi.

Infine, appariva rilevante quanto accertato, con riferimento ai medesimi fatti contestati nel presente giudizio, nel procedimento penale a carico di *Pt_1* e *Parte_2*, in virtù della presunta ravvisabilità delle fattispecie di reato di cui agli artt. 646 c.p. e 2621 c.c. culminata con ordinanza di archiviazione del Gip, in data 22.06.2021, a riscontro della inesistenza di alcun danno generato dalle presunte condotte di *mala gestio* denunciate dalla *Contr* a carico di *Pt_1* e *Parte_2*.

L'impugnazione di *Parte_3*

Dopo aver svolto una serie di motivi di impugnazione circoscritti alla “fase rescindente” - e dunque da ritenersi assorbiti con la sentenza non definitiva - *Parte_3* si è limitato ad opporre alla domanda risarcitoria azionata in sede arbitrale il mancato conseguimento di una prova appagante in ordine al nesso di causalità e al danno; sul primo aspetto, lamenta genericamente la mancata considerazione di prove documentali da cui emergerebbe la assenza della propria responsabilità anche in relazione alla omessa ammissione dei mezzi prova richiesti.

Ha quindi rassegnato le conclusioni come riportate in epigrafe.

Costituendosi, la *Contr* ha, anche in via rescissoria, contestata la fondatezza delle due impugnazioni, dedotto la piena utilizzabilità dei risultati istruttori della fase arbitrale, la conferma della decisione arbitrale.

All'esito dell'annullamento del lodo con sentenza non definitiva, ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria, così come formulata nell'atto introduttivo e, quindi, nella condanna al risarcimento del danno quantificato nell'istruttoria del contenzioso arbitrale (€ 11.950.810,639), oltre interessi moratori ex art 1284 IV comma cc e rivalutazione monetaria.

Evidenzia e richiama la natura documentale del contenzioso dalla quale si desume:

- la qualità di amministratori della *Controparte_1* e delle relative società controllate, Francia Latticini spa e Francia ILC srl, nella persona degli appellanti, e, conseguentemente, il potere gestorio degli stessi dalla seguente documentazione:
- la fondatezza dei fatti contestati e dedotti in giudizio, desumili da tutti i documenti già prodotti in sede arbitrale e richiamando in particolare il verbale del CDA della Francia Latticini spa e Francia ILC srl del 19.12.2016 ove

formalmente si incaricava **Persona_2** della gestione della cassa contanti e contestualmente **Parte_2** e **Parte_1** rendevano dichiarazioni di tenore confessorio (*ndr...Remo **Pt_2**) appare il più indicato in quanto si occupa da sempre della gestione degli incassi dei piazzisti e dei clienti che saldano la merce del carico in stabilimento (ndr pag 1 del predetto verbale).....l'80% della cassa è già gestita da **Persona_2** mentre la parte rimanente è gestita dai Consiglieri che comunque rendicontano al sig. [...] **Per_3** (ndr pag 2 del predetto verbale, dichiarazione del consigliere **Parte_2**)faccio notare che nel corso del tempo tutti i contanti sono sempre stati detenuti da me e versati esclusivamente da me sui C/C aziendali in essere presso le banche ...(ndr pag 2 del predetto verbale dichiarazioni di **Parte_1**); inoltre, lo svolgimento del procedimento ex art 2409 cc iscritto al RGN 4048/17 del Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, provvedimento di nomina dell'ispettore giudiziario Prof **Per_4** e relativa attestazione di conformità. Provvedimento reso dal Tribunale Ordinario di Roma, procedimento ex art 2409 cc iscritto al rgn 4048.2016, ove L'Autorità Giudiziaria in ordine al ruolo degli amministratori della **Controparte_1** motivava come segue: "siano stati e siano tuttora pienamente consapevoli delle modalità di gestione delle controllate Francia Latticini spa e Francia ILC srl, ove si consideri l'iniziale coincidenza dei componenti del consiglio di amministrazione, condotta in modo irregolare causando danni alle società controllate e, di conseguenza, alla controllante, socia unica delle prime e che le irregolarità denunciate devono ritenersi sufficienti a legittimare la richiesta di nomina di amministratore giudiziario della **Controparte_1** anche con riguardo alle irregolarità commesse dall'organo amministrativo della controllante"*)

Sul danno subito, e la sua quantificazione richiama la relazione tecnica di parte a firma del revisore dei conti **Persona_5** del 20.11.2018 e controdeduzioni (all'elaborato del Prof **CP_8** al 23.11.2018 ove si dimostra l'entità del danno cagionato alla **Controparte_1** con relativi allegati, nonché gli esiti della consulenza tecnica redatta dal collegio peritale il 21.11.2019 designato in sede arbitrale ove si attestava una perdita aggregata della **Controparte_1** , in ragione del bilancio consolidato, per una minore disponibilità patrimoniale stimata nella misura di € 11.950.810,63. Ha quindi concluso come in epigrafe.

La **Controparte_1** ha chiesto la conferma del Lodo, concludendo come in epigrafe.

A seguito della dichiarazione, con sentenza non definitiva, della nullità del lodo, la presente fase del giudizio ha carattere rescissorio ed è quindi deputata all'accertamento dei fatti di causa nei limiti del "*petitum*" e delle "*causae petendi*" dedotte dinanzi all'Arbitro.

Ora, per quanto riguarda gli aspetti istruttori, ben può essere assunta, quale base di indagine, e con la debita valutazione delle sollecitazioni difensive delle parti, la consulenza tecnica svolta in sede arbitrale dai Dottori Persona_6

[...] e Persona_7, fondata sull'ampio compendio documentale posto dalla Contr a base della domanda.

Del resto, l'atto di impugnazione non contiene persuasivi argomenti di critica rispetto alle conclusioni di detto elaborato né, tantomeno, alcuna concludente richiesta di rinnovazione della c.t.u.; la impugnazione si risolve, in prevalenza, in una critica frontale sulle valutazioni del consulente di parte avversario [...]

Per_1 in gran paret recepite dal ctu.

La parte impugnante si è limitata a sollecitare la riconvocazione degli ausiliari (v. anche punto E) delle conclusioni di appello) al fine di ottenere una integrazione del quesito originario, tramite disamina di documenti in tesi non considerati dal collegio peritale. A tal fine Collegio, con la ordinanza di rimessione sul ruolo del 11.03.2024 ha disposto la riconvocazione a chiarimenti del Presidente del Collegio peritale Per_6 che ha dichiarato di aver già riposto alle osservazioni del CTP CP_8 in sede di replica alle osservazioni delle parti. Ha anche precisato di non aver tenuto conto di alcuni documenti consegnati direttamente dal consulente alla d'ufficio nel corso delle operazioni peritali avendo l'arbitro unico espressamente ordinato di non tenerne conto stante il loro deposito irrituale.

Entrando nel merito delle istanze istruttorie tenacemente, con la ordinanza di rimessione in istruttoria e riconvocazione a chiarimenti dei periti, il Collegio ha sollecitato la disamina e l'approfondimento dei seguenti profili:

“Ritenuto necessario assumere chiarimenti dai CC.TT.UU. nominati nel giudizio arbitrale in ordine ai criteri di determinazione delle perdite per vendite non fatturate per € 1.844.979,42 della Francia Latticini s.p.a. - ricavati sulla scorta dei dati desunti dalle fatture emesse dalla Francia Mozzarelle GmbH - con particolare riferimento alle osservazioni del CTP dott. Persona_8 (pag. 63 relazione di C.T.U.) e ai documenti allegati alle osservazioni dello stesso dott. CP_8 del 25.10.2018 e del 15.5.2019 depositate nell'ambito del parallelo giudizio R.G. n. 4048/2017 di responsabilità ex art. 2409 c.c.;

ritenuto altresì opportuno sottoporre al contraddittorio delle parti la necessità di integrare l'elaborato peritale per verificare, con riferimento alle accertate svalutazioni dei crediti, eventuali incassi effettivamente conseguiti, ma non registrati e il correlato danno prodotto alla Controparte_1 *;*

All'udienza fissata per la comparizione dei consulenti per rendere i chiarimenti richiesti i difensori di tutte le parti hanno dichiarato concordemente la "non necessità di ulteriori indagini peritali ai fini della decisione del merito" (v. verbale di udienza del 4.07.2024).

In successive note di udienza, la parte appellante insiste sulla necessità di disporre una *"integrazione della C.T.U. volta a consentire l'esame degli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 della Relazione del C.T.P., Prof. Per_8*

[...] del 3.11.2019, contenenti l'accertamento per adesione dell'Agenzia delle Entrate emesso in data 27.09.2019 (cfr. All. A, pt. iii), ammessi nel presente giudizio di appello in forza dell'ordinanza emessa e pubblicata in data 11.03.2024 dall'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, nonché volta a consentire il riesame, alla luce di detta documentazione, delle risultanze del PVC della Guardia di Finanza su cui l'Arbitro Unico ha fondato la propria decisione; ciò affinché venga data compiuta e adeguata risposta al quesito peritale sottoposto in data 14.03.2019, sulla base dell'integrale documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio arbitrale depositati il 5.11.2019 nel giudizio arbitrale dagli Attori Appellanti Parte_1 a Parte_2 sub All. A, contenenti l'accertamento per adesione dell'Agenzia delle Entrate emesso in data 27.09.2019, che sono stati ingiustificatamente stralciati dal giudizio arbitrale (cfr. All. A, pt. iii)".

Il *focus* di tale richiesta di integrazione riguarda, in definitiva, la necessità di un approfondimento in ordine al verificarsi di ammanchi di cassa o vendite in nero poiché è su tali aspetti che, a ben guardare, si concentra la parte nell'atto di impugnazione.

L'istanza istruttoria ha ad oggetto una richiesta di integrazione peritale a seguito della produzione, nel giudizio arbitrale, dell'accertamento per adesione redatto dalla Agenzia delle Entrate in data 27.09.2019 (contenuto negli allegati 1, 2, 3 e 4 alla relazione CP_8 del 3.11.2019) che, nella prospettazione della parte impugnante, sconfesserebbe i contenuti del PVC della Guardia di Finanza, integralmente recepito dalla consulenza tecnica d'ufficio (in tesi riproduttiva della consulenza tecnica di parte attrice); nel corso del contraddittorio peritale, e precisamente con la relazione del proprio tecnico di parte, Prof. CP_8 le parti attrici avevano chiesto di poter condurre

l'indagine tenendo conto di detto accertamento per adesione, ma l'arbitro negava la relativa autorizzazione.

Su tale decisivo aspetto ritiene il Collegio di condividere, sul piano cognitorio e della rilevanza probatoria, quanto già affermato dall'Arbitro con ordinanza del 1.07.2020, ovvero che detto accertamento per adesione sia *“intrinsecamente inidoneo a contrastare il PVC del 26.09.2019... per risultare impostato su base induttiva e quindi fondato su criteri eterogenei rispetto a quelli di impostazione del PVC medesimo”*; conclusione ribadita nel lodo (pag. 33), dove il giudice arbitrale ha meglio chiarito come, nel predetto accertamento per adesione l'Agenzia delle Entrate non si fosse basata sul PVC, procedendo a effettuare una *“ricostruzione induttiva del reddito di impresa ai sensi dell'art. 39 comma 2 lett. d) DPR 600/73”*.

Tale conclusione trova il favore del Collegio sul piano interpretativo, stante la impossibilità di poter utilmente comparare dati derivanti da approcci diversi, ovvero, da un lato, le scritture contabili delle società di riferimento (quanto al P.V.C.) e, dall'altro, le dichiarazioni dei redditi presentate dalle società, con evidente carattere autoreferenziale, sulla base dunque di una prospettiva meramente induttiva ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73.

In un simile contesto, si rileva come, al di là della articolata doglianza della parte impugnante inerente alla omessa valutazione, da parte del collegio peritale, dei documenti indicati (*non sono stati esaminati i documenti relativi all'accertamento con adesione dell'Ufficio delle Entrate, ossia gli allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 della Relazione del C.T.P. del 3.11.2019 sub All. L, stralciati dall'Arbitro Unico* ... non si era tenuto conto delle relazioni dell'Ispettore Giudiziario Prof. Persona_9 depositate nell'ambito del procedimento ex art. 2409 c.c. promosso da Contr avanti il Tribunale di Roma (cfr. docc. 25 e 26 sub All. A), l'atto di impugnazione del lodo - che si esaurisce, lo si rileva nuovamente nel rinvio testuale ad ampi stralci delle osservazioni del ctp CP_8 del 7.07.2018 a confutazione della relazione tecnica del ctp avversario dott. Persona_1 depositata in seno al procedimento intentato ex art. 2409 c.c. - non contiene specifiche osservazioni di contenuto “matematico-contabile”, tale da porre in evidenza i dati dai quali evincere, in tesi, l'inesistenza di vendite in nero o di ammanchi dalle casse sociali per l'importo dedotto da Contr con la domanda (1.308.967,00 + 365.335,00), e la indefettibilità del richiesto supplemento probatorio.

Chiariti fin qui i motivi per ritenere pienamente utilizzabili, con le precisazioni che si faranno, i risultati della consulenza svolta in sede arbitrale, va evidenziato come al Collegio degli ausiliari erano stato demandato il compito

(punto 3.1 della relazione) di verificare se “Dai bilanci societari e dalle scritture contabili afferenti i periodi di imposta dal 2014 al 2017 delle società *Controparte_1*, Francia Latticini spa e Francia ILC srl, emerga l'esistenza di un danno economico patrimoniale a carico della [...] *CP_1* derivante dall'approvazione dei bilanci societari delle società Francia Latticini spa e Francia ILC srl”

Nella relazione di perizia collegiale del 21.11.2019, gli ausiliari nominati, con riferimento alla tipologia di danno astrattamente risarcibile, hanno ipotizzato la possibilità che detto pregiudizio possa essere ricollegato:

ad atti distrattivi;

ad alterazione delle scritture contabili, violazione di obblighi pubblicitari, contabili/amministrativi e falsificazione del bilancio, con la opportuna precisazione che queste ultime non possono essere assunte di per sé quali condotte determinanti un diritto al risarcimento “ove non si dimostri che esse sono state causa di violazioni che hanno causato un danno alla società”; “non è infatti possibile”, hanno osservato, “dimostrare che in caso di corretto adempimento la società non avrebbe comunque subito il danno”

Nel merito dell'indagine, gli ausiliari quindi hanno rilevato, con riferimento al quadriennio di riferimento, il manifestarsi di una “perdita civilistica” nel bilancio chiuso al 31.12.2016 derivante alla contabilizzazione di “maggiori costi” ovvero:

per la Francia Latticini spa per 11.091.925 così dettagliati:

ammanco di cassa per € 1.124.000;

svalutazione crediti verso agenti per € 3.140.000

svalutazione crediti verso clienti per € 1.740.00

mancata fatturazione di presunte vendite nel periodo 2014-2016 per € 3.275.195 (rilevate nel PVC della Guardia di Finanza);

per la Francia ILC srl per € 2.080.272, così dettagliati:

€ 826.636,00 per maggiori costi 2016 (di cui € 365.335 per ammanco di cassa contante)

Procedendo alla sommatoria delle due voci, il pregiudizio complessivamente ristorabile, ammonta dunque ad € 1.489.335.

Tra le cause di detti ammanchi di cassa - la cui quantificazione ha trovato l'avallo convergente dei CCTTPP, del Collegio Sindacale e del Prof *Per_4* - gli ausiliari hanno individuato la causa nella mancanza di controllo sul saldo

contabile della cassa, conseguenti ad anomalie derivanti da “gestione confusa e priva di controlli dei rapporti commerciali” e alla contabilità generale adottata, fatti che avevano determinato una “sovrastima della cassa contabile rispetto alla giacenza fisica”

Su questo specifico profilo, ad avviso del Collegio, le conclusioni del collegio peritale possono essere ampiamente recepite, in quanto sorrette da rigore di metodo, oltre che significativamente avallate da una serie di convergenti riscontri assunti nel contesto della ampia istruttoria arbitrale, quali, in particolare, le risultanze del Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza, la relazione del Collegio Sindacale, nelle relazioni della società di revisione di Deloitte, di PWC – PricewaterhouseCoopers, nonché nella relazione ex artt. 2409 comma 2 cpc redatta nel procedimento RG 4048/2016 dal Dott *Per_4* in data 29.11.2018.

Viceversa, e con riferimento al problematico profilo della “svalutazione dei crediti” (stimato in € 3.140.000 verso agenti/fornitori ed €1.740.000 verso clienti), sono emersi alcuni profili di dubbio in ordine alla configurabilità della stessa posta in termini di vero e proprio “danno” civilistico per la società.

Posto infatti che la svalutazione dei crediti è operazione dovuta e necessaria nel caso in cui debbano paventarsi o ritenersi latenti situazioni di “inesigibilità” dei crediti, nel caso di specie, nella relazione integrativa al bilancio 2016 della *Parte_4* così come nella relazione di perizia, si paventa il dubbio circa la stessa “esistenza” dei crediti verso gli agenti, astrattamente riconducibili al diverso fenomeno di “incassi effettivamente conseguiti ma non registrati” (come unanimemente rilevato dai CCTTP di tutte le parti, e tanto anche in relazione al riscontro del mancato esercizio di alcuna iniziativa per il recupero crediti da parte dell’organo amministrativo).

Gli ausiliari hanno infatti significativamente rilevato che, nella nota integrativa al bilancio il credito verso agenti era stato svalutato rilevandosi che: *“ la prassi contabile adottata dalla società fino alla fine del 2016 prevedeva, per le vendite effettuate tramite agenti, la rilevazione di un credito verso l’agente stesso, che avrebbe poi dovuto chiudersi allorquando l’agente versava alla società gli incassi derivanti da tali vendite al netto delle relative provvigioni maturate e fatturate. A riprova che la gestione degli agenti fosse un elemento di problematicità per la società, la stessa ha posto in essere una ristrutturazione della rete di vendita, a decorrere dal gennaio 2017, con la trasformazione degli agenti in rivenditori e pertanto clienti finali della società. Da quanto sopra illustrato conseguono dubbi circa l’effettiva esistenza ed esigibilità dei crediti in questione; in attesa di raccogliere*

ulteriori informazioni in merito a tali partite creditorie, informazioni da ottenere anche mediante richiesta di conferma saldo agli agenti stessi ...”; da tale premessa, si era proceduto all'accantonamento “in via prudenziale”, nel bilancio 2016, di un fondo svalutazione di € 3.140.000.

Successivamente, ad ulteriore riscontro della complessiva incertezza del dato, nella relazione 29.11.2018 dell'Ispettore Giudiziario dott. Persona_9, si è rilevata una effettiva “discrepanza tra gli importi riportati in contabilità e quelli oggetto di risposta ricevuta degli agenti, con il rilievo di un progressivo scostamento tra i versamenti in danaro effettuati dagli agenti stessi e gli incassi ricevuti dai clienti (v. pagg. 47-51 consulenza tecnica).

Analoghe incertezze riguardano la voce relativa alla svalutazione dei crediti “verso i clienti” per € 1740.000, attribuita, ancora una volta, ad inefficienze e disordini nel sistema di gestione contabile che ha condotto alla sovrastima del relativo saldo contabile e all’“impossibilità di ricostruire puntualmente l'effettiva composizione dei crediti a fine di intraprendere le necessarie azioni volte al recupero delle somme non incassate.

La emersione di dette criticità in ordine alle voci relative alla “svalutazione crediti”, induce ad escludere che il relativo importo costituisca, ai sensi dell'art. 1223 c.c., un pregiudizio “conseguente” alla corrispondente alterazione contabile, onde la necessità di espungere le stesse dalla quantificazione del complessivo pregiudizio.

Infine, quanto al danno per “vendite occultate” (perdite per mancate vendite di prodotti) nel triennio di riferimento 2014-2017, la conclusione degli ausiliari (che ha stimato il relativo importo in € 1.844.979,42, con riferimento al solo prodotto “mozzarella macinata”) va qui preferita in quanto fondata sulle risultanze certe e documentate del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 29.06.2018 (fatture di vendita emerse nel 2014-2016 dalla Francia Mozzarella GmbH, fornitore della Francia Latticini spa) che non risulta contrastato da alcun documento prodotto dalle parti nel corso della procedura arbitrale.

Di contro, non può essere accolta la più ampia stima proposta per € 3.275.195,21 (comprensiva anche delle “altre produzioni”), in quanto elaborate dagli operanti sulla scorta della relazione peritale del Rag. [...] Per_1 versata agli atti del procedimento presso la Procura della Repubblica di Latina n. 2898/17 e, dunque sulla base di una fonte indiretta e di carattere valutativo da ritenersi in sé priva di valore probatorio.

Conclusivamente, e per quanto fin qui rilevato, ritiene che il danno riconoscibile in favore della Controparte_1 in termini di “perdita aggregata”,

ovvero minore disponibilità economica, può essere complessivamente determinata in € 3.334.314,42.

Tale importo, da annoverarsi quale credito di valore, va maggiorato di rivalutazione monetaria a decorrere dal verificarsi del dannoso, ovvero dal 16.04.2016, data della delibera di approvazione del bilancio consolidato di esercizio dal 31.12.2016 della *Controparte_1*.

In punto di nesso di causalità, e stando sempre ai fatti costitutivi della domanda introduttiva, costituisce un dato acquisito che i tre convenuti rivestissero la qualità di amministratori “esecutivi” e componenti del Consiglio di Amministrazione della *CP_1*, con pari poteri, della *holding* nel periodo in contestazione, muniti di “*pieni poteri disgiunti di ordinaria e straordinaria amministrazione*”, in quanto tali chiamati a rispondere solidalmente verso la stessa società ai sensi dell’art. 2392 comma 2 c.c. per non aver impedito fatti pregiudizievoli di cui erano pienamente consapevoli.

E di tale consapevolezza, non è revocabile in dubbio la sussistenza, attesa la pacifica titolarità della doppia carica in capo alle medesime persone fisiche.

A tale riguardo, parimenti non appaganti risultano le difese volte a escludere la riconducibilità dei fatti di cui è processo alle persone degli stessi impugnanti e ricondurre la stessa al solo *Parte_3*, essendo mancata sia la prova di deleghe formali in favore dello stesso ai sensi dell’art. 2381 commi II e III c.c., che l’assunzione, da parte degli altri due amministratori, di qualsiasi iniziativa possibile per impedire fatti pregiudizievoli conosciuti o conoscibili.

Né risulta dedotta o provata l’annotazione di alcun dissenso, da parte dei convenuti, nel libro delle adunanze o delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Debole per la sua genericità, in tale prospettiva, la difesa svolta nell’atto di impugnazione volta a stigmatizzare la concentrazione, nelle mani del solo *Parte_3*, della gestione dei processi di contabilità generale, attesa l’emersione di anomalie gestorie di controllo, imputabili, come detto, all’intero organo amministrativo, e consistenti nell’obiettivo disinteresse per i macroscopici scostamenti tra consistenza fisica degli importi e dato contabile.

Quanto al titolo di responsabilità ravvisabile in capo ai tre amministratori - componenti, nel periodo di riferimento, del Consiglio di Amministrazione sia delle controllate che della controllante - va ritenuta la grave violazione, nella specie, degli obblighi e doveri di corretta gestione societaria e imprenditoriale della società controllante per avere gli stessi omesso di predisporre un adeguato e organizzato presidio di controllo e di gestione contabile così

determinando - a seguito della approvazione dei bilanci delle due società controllate e del bilancio consolidato - un concreto pregiudizio economico-patrimoniale e alla redditività della stessa correlabile alla mancata percezione degli utili e delle risorse.

I rilievi che precedono conducono all'accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità di *Parte_1*, *Parte_2* [...] e *Parte_3*, azionata dal socio *CP_2* e *Controparte_2* [...] e per l'effetto alla condanna dei predetti, in solido, al risarcimento del danno in favore della *Controparte_1* nella misura accertata di € 3.334.314,42 oltre a rivalutazione dalla data del fatto (da collocarsi al 16.04.2018, data della delibera di approvazione del bilancio consolidato della *Controparte_1*) e interessi al tasso legale maturati anno per anno sulla somma via via rivalutata.

Le spese del procedimento arbitrale e del presente giudizio seguono la soccombenza dei tre convenuti e vanno poste definitivamente a carico della *CP_2*, *Controparte_2* nonché della *Controparte_1* nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del contenuto delle difese rispettivamente svolte.

Le spese di arbitrato, comprensive dei compensi liquidati dall'arbitro, delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e delle spese di deposito del lodo presso la Camera Arbitrale, vanno poste definitivamente a carico delle parti soccombenti.

PQM

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando in sede rescissoria sulla impugnazione del lodo arbitrale reso in data 21.07.2021 dal Tribunale Arbitrale monocratico in persona dell'Avv. Vincenzo Annibale Larocca, così provvede:

condanna in solido *Parte_1*, *Parte_2* e *Pt_3* [...] al pagamento, in favore di *Controparte_1* in persona del l.r.p.t. della somma di € 3.334.314,42 oltre a rivalutazione monetaria dal 16.04.2018 e interessi al tasso legale maturati anno per anno sulla somma via via rivalutata fino al saldo;

condanna i predetti impugnanti alla rifusione, in favore di *CP_2* e [...] *CP_2* delle spese di questo giudizio che liquida in € 45.000 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15% e in favore della [...] *CP_1* in € 28.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;

condanna i predetti impugnanti alla rifusione, in favore di *CP_2* e [...] *CP_2* delle spese del giudizio arbitrale che liquida, in favore di [...] *CP_2* e di *Controparte_1* in € 40.000 ciascuno per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
pone definitivamente a carico dei predetti le spese di arbitrato, comprensive dei compensi liquidati dall'arbitro, delle spese di consulenza tecnica d'ufficio e delle spese di deposito del lodo presso la Camera Arbitrale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.02.2026

Il consigliere estensore

Giovanna Gianì

Il Presidente

Diego Rosario Antonio Pinto